

## Le novità e gli aggiornamenti del Codice del Terzo Settore - [Legge 104/2024](#)

### “Tutto cambia... perché nulla cambi”

Il legislatore con la legge 104 del 4 luglio 2024 ha apportato delle modifiche legislative al testo di riforma del terzo settore ma che presentano **scarso impatto sul settore socio sanitario assistenziale di Uneba** perché riguardano enti di piccole dimensioni e/o riferiti ad altri ambiti di operatività (sport,...).

In sintesi le principali modifiche.

#### Assemblea dei soci in via telematica

La novella di cui alla lettera *d*), art. 4, L. 104/2024, concerne l'articolo 24, comma 4, del citato Codice del Terzo settore: si consente in via ordinaria, salvo divieto espresso nell'atto costitutivo o nello statuto, **l'intervento degli associati all'assemblea delle associazioni del Terzo Settore mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per via elettronica**, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipi e voti, e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento; alle medesime condizioni la disposizione in esame consente che l'atto costitutivo o lo statuto preveda l'espressione del voto per corrispondenza.

#### Obblighi di deposito di bilanci e rendiconti delle raccolte fondi: da data fissa a data mobile

Per effetto della nuova formulazione dell'articolo 48, comma 3 del Codice, si assiste al passaggio dalla data fissa per l'adempimento dell'obbligo di deposito del bilancio, del rendiconto per cassa, del bilancio sociale e dei rendiconti delle raccolte fondi alla data mobile.

Difatti, se precedentemente detto adempimento doveva essere attuato entro il 30 giugno di ogni anno, in virtù della previsione contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettera l) della legge n. 104/2024, esso dovrà essere effettuato **entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario**.

La nuova disciplina troverà applicazione nei confronti di **tutti i bilanci approvati a partire dal 3 agosto 2024**, data di entrata in vigore della legge n. 104/2024.

### Personalità giuridica delle Imprese sociali

La lettera *b*), art. 4, L. 104/2024, va ad integrare l'articolo 11, comma 3 CTS, prevedendo che per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione l'iscrizione nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali, oltre a soddisfare (come già previsto per tutte le imprese sociali) il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), sia efficace ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 CTS.

Riguardo poi alle **fondazioni** rientranti nel suddetto ambito, la medesima novella dispone che i controlli ed i poteri di cui agli articoli 25 (*Controllo sull'amministrazione delle fondazioni*), 26 (*Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione*) e 28 (*Trasformazione delle fondazioni*) del codice civile siano esercitati dagli uffici del Registro delle imprese.

### Modifiche al bilancio degli ETS

La lettera *c*), art. 4, L. 104/2024, in primo luogo, modifica la disciplina sulla possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa; le modifiche, al comma 2 dell'art. 13 CTS, elevano il limite della misura dei proventi complessivi, posto come condizione per la suddetta possibilità. Nello specifico, si eleva:

- a **300.000 euro il limite massimo dei proventi**, comunque denominati, entro il quale il bilancio degli enti del Terzo settore può essere redatto nella forma del **rendiconto per cassa**, limitando però la medesima possibilità agli enti suddetti che siano privi di personalità giuridica
- Si introduce il nuovo comma *2-bis*, che prevede per tutti gli Enti del Terzo settore (ivi compresi quelli con personalità giuridica) la possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa con entrate e uscite in forma aggregata, limitatamente ai casi in cui i proventi, comunque denominati, **siano pari o inferiori a 60.000 euro**.

Al comma 5 dell'art. 13 CTS si aggiunge, infine, un nuovo periodo in base al quale per gli Enti del Terzo Settore che esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che non

abbiano la qualifica di impresa sociale, di adozione del bilancio di esercizio secondo il modello previsto per gli Enti del Terzo settore, anziché secondo le norme del codice civile.

### Nomina organo di controllo e del revisore legale: nuovi parametri

Le lettere e) ed f), art. 4, L. 104/2024, recano alcune modifiche agli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore, con riferimento, rispettivamente, alle ipotesi che determinano l'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle associazioni, riconosciute e non riconosciute, del Terzo Settore e alle ipotesi che determinano l'obbligo di nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale nelle associazioni medesime e nelle fondazioni del Terzo Settore.

Nel dettaglio, **si elevano i limiti previsti attualmente per la nomina necessaria dell'organo di controllo** (anche monocratico) nelle associazioni riconosciute o non riconosciute del Terzo settore, portandoli, rispettivamente, a:

- 150.000 euro (attualmente 110.000) per l'attivo dello stato patrimoniale;
- 300.000 euro (attualmente 220.000) per i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate;
- 7 unità (attualmente 5) per il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

In aggiunta, si modificano i parametri di cui all'art. 31 CTS elevando i limiti previsti attualmente per la nomina necessaria di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, da parte delle associazioni riconosciute o non riconosciute e delle fondazioni del Terzo settore, portandoli, rispettivamente a:

- 1.500.000 euro (attualmente 1.100.000) per l'attivo dello stato patrimoniale;
- 3.000.000 euro (attualmente 2.200.000) per i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate
- 20 unità (attualmente 12) per il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

<b>Formulazione CTS previgente</b>	<b>Formulazione vigente dal 3 agosto 2024, L. 104/2024</b>
Art. 30, comma 2	Art. 30 comma 2
Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la	Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la

Nota 4/2024 della Commissione fiscale di Uneba Nazionale

<p>nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:</p> <p>a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;</p> <p>b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;</p> <p>c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità</p>	<p>nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:</p> <p><b>a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 150.000,00 euro;</b></p> <p><b>b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000,00 euro;</b></p> <p><b>c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità</b></p>
<p>Art. 31 comma 1</p> <p>Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:</p> <p>a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;</p> <p>b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;</p> <p>c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.</p>	<p>Art. 31 comma 1</p> <p>Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:</p> <p><b>a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000,00 euro;</b></p> <p><b>b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3.000.000,00 euro;</b></p> <p><b>c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.</b></p>

È intervenuta, quindi, la [circolare n. 6 del 9 agosto 2024](#), dove prontamente il Ministero del lavoro fornisce importanti **chiarimenti in riferimento all'interpretazione e applicazione della Legge 104/2024** in tema di effetti sull'ordinamento contabile degli enti del Terzo Settore, con particolare riguardo agli enti di più ridotte dimensioni, attraverso significative modifiche ai limiti

## Nota 4/2024 della Commissione fiscale di Uneba Nazionale

dimensionali previsti rispettivamente dagli artt.13, 30 e 31 del Codice, nonché attraverso la disciplina della modulistica di bilancio.

Per ciò che concerne il profilo temporale riferito all'applicazione delle due nuove disposizioni, il "periodo di osservazione" ("due esercizi consecutivi") avente ad oggetto la verifica del superamento dei limiti dimensionali in parola dovrà essere compiuta alla chiusura del bilancio 2024, includendo pertanto i bilanci 2023 e 2024 (v. [nota n. 11560 del 2 novembre 2020](#) e [nota n. 14432 del 22 dicembre 2023](#)).

Resta invariato quanto contenuto nella citata nota n. 14432/2023, a proposito degli enti neoiscritti al RUNTS e non in possesso in precedenza della qualifica di ETS, per i quali sarà preso in considerazione il biennio precedente all'iscrizione.

Si segnala, infine, in materia di ONLUS il documento di ricerca dell'ODCEC nazionale del mese di agosto [\*\*"Il futuro delle ONLUS tra opportunità e limiti"\*\*](#). (clicca per scaricare)

**Marco Petrillo**

**Commissione fiscale nazionale Uneba**